



Città di Imola

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA

Il Comune ha emesso un'apposita ordinanza “per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp)”.

DAL 25 APRILE AL VIA LA LOTTA ALLE LARVE DI ZANZARA

Scatterà dal 25 aprile la lotta serrata alle larve di zanzara. Il Comune ha infatti emesso un'apposita ordinanza (n. 13 del 16 aprile), a firma della sindaca Manuela Sangiorgi “**per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp)**”.

Perché l'ordinanza – L'ordinanza nasce dalla “necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara Culex spp”. A questo proposito, è scritto nell'ordinanza, va considerato “che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi”. Tali fenomeni comportano “un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione”. Al riguardo, va considerato che “fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi”.

Va comunque sottolineato che l'ordinanza prevede che “per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati”.

Cosa stabilisce l'ordinanza - L'ordinanza prevede che tutti i cittadini, ed i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza debbano “ognuno per la parte di propria competenza, effettuare i trattamenti larvicidi con decorrenza dal **25 aprile al 31 ottobre**, in relazione all'andamento climatico”.

Inoltre, gli stessi soggetti devono:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati (sottovasi, ecc.), alla eliminazione o se questo non è possibile, allo svuotamento continuo dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida a base di IGR, film siliconico, oppure privilegiando prodotti biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. i..

A questo proposito, l'ordinanza prevede che La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica .

8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

I controlli - I controlli che saranno effettuati per verificare il rispetto della presente ordinanza si concentreranno in particolare sulla presenza di contenitori o sottovasi non svuotati o non chiusi ermeticamente, sul possesso del prodotto larvicida per il trattamento dei pozzetti e relativo calendario dei trattamenti effettuati, sulla eventuale presenza di un contratto con ditta specializzata.

Cosa fa il Comune – All'impegno richiesto ai privati corrisponde un altrettanto massiccio impegno previsto dal Comune di Imola, che nelle scorse settimane ha affidato alla ditta Sireb di Modena l'incarico di effettuare i trattamenti nelle aree di propria competenza. Nello specifico verranno trattate circa 20 mila caditoie su tutto il territorio comunale, il tutto ripetuto per sei cicli completi di trattamento, dal 25 aprile al 31 ottobre, in base all'andamento stagionale.

Perché è fondamentale che i privati e gli altri soggetti pubblici facciano i trattamenti - Va sottolineato che è fondamentale che i privati e gli altri soggetti pubblici effettuino i trattamenti di loro competenza, in quanto dalle stime risulta che le aree sulle quali devono intervenire ricoprono all'incirca il 70% del territorio totale, a fronte del 30% di competenza del Comune di Imola. E' chiaro, quindi, che se i privati e gli altri soggetti pubblici non ottemperano all'obbligo dei trattamenti, gli interventi compiuti dal Comune di Imola nelle aree di propria competenza verranno

vanificati. Da qui l'ordinanza che obbliga i privati e gli altri soggetti pubblici ai trattamenti, in uno sforzo congiunto, a tutela della salute pubblica.

Trattamenti sugli insetti adulti – L'ordinanza prevede una specifica parte anche per i trattamenti adulticidi, cioè sugli insetti adulti, che negli spazi privati possano essere eseguiti solo in via straordinaria, dove emerga la necessità di ricorrere a misure emergenziali, limitatamente al periodo **15 luglio – 15 settembre** dandone contestuale comunicazione al Comune - ambiente@comune.imola.bo.it) e all'Azienda USL di Imola - frontoffice@ausl.imola.bo.it

L'ordinanza stabilisce, infatti, che “la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione” e che “l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente”.

I trattamenti dovranno essere eseguiti da ditta specializzata ovvero dal proprietario/conducente nel rispetto delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2016”, reperibili al link: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/materiale-informativo/pubblicazioni/linee-guida-corretto-utilizzo-trattamenti-adulticidi-contro-le-zanzare/view>

Poiché “l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace” l'ordinanza prevede che nei trattamenti adulticidi devono essere osservate tutta una serie di cautele esplicitate nell'ordinanza stessa.

Responsabilità e sanzioni - La responsabilità per le inadempienze all'ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti. Inoltre, per le violazioni, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

L'ordinanza, infine, dispone che il provvedimento è in vigore dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto, come avviene quest'anno, per cui i trattamenti possono partire dal 25 aprile.

A vigilare sulla corretta applicazione dell'ordinanza saranno ed all'erogazione delle sanzioni saranno, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Imola, il Corpo Guardie Ambientali Metropolitane, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Imola, 20 aprile 2019

CAPO UFFICIO STAMPA